

Bruxelles, 13 settembre 2024
(OR. en)

12569/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0205(NLE)**

**ECOFIN 908
UEM 266
FIN 738
CADREFIN 132**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Lussemburgo il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata il 17 gennaio 2023³.
- (2) Il 16 maggio 2024 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241, il PRR nazionale modificato comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (3) Il PRR modificato include, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non potesse più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Le modifiche del PRR presentate dal Lussemburgo riguardano quattro misure.

² Cfr. ST 10155/21 e ST 10155/21 ADD 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. ST 16022/22 in <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte al Lussemburgo nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio ha raccomandato al Lussemburgo di eliminare gradualmente le misure di sostegno connesse all'energia, assicurare una politica di bilancio prudente, preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza ("dispositivo") e di altri fondi dell'UE, continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile oltre il 2024, combinata con investimenti e riforme atti ad aumentare la crescita sostenibile, ridurre i rischi connessi al mercato immobiliare, affrontare la questione della sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, aumentare le misure per contrastare efficacemente la pianificazione fiscale aggressiva e migliorare le prestazioni e l'equità del sistema di istruzione scolastica. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio ha raccomandato al Lussemburgo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, incrementando le capacità di trasmissione dell'energia elettrica, semplificando le procedure di concessione e investendo nell'efficienza energetica, di sostenere i comuni nell'elaborazione di piani locali dettagliati riguardanti le energie rinnovabili e i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di promuovere l'elettrificazione dei trasporti e investire nel trasporto pubblico e di intensificare le iniziative a livello politico per quanto riguarda le abilità necessarie per la transizione verde.
- (5) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione rileva che sono stati conseguiti progressi significativi per quanto riguarda la raccomandazione del 2023 sull'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e alla raccomandazione del 2020 sulla mitigazione dell'impatto della crisi COVID-19 sull'occupazione.

- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione delle autorità e delle parti sociali, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Le modifiche del PRR presentate dal Lussemburgo a causa di circostanze oggettive riguardano quattro misure.
- (8) Il Lussemburgo ha spiegato che una misura, il "Progetto Neischmelz a Dudelange – energie rinnovabili", non è più realizzabile nel corso della durata del dispositivo a causa di ritardi imprevisti nei lavori di costruzione dovuti al ritrovamento di un biotopo raro nel sito di costruzione. Ciò interessa il traguardo 1C-4, il traguardo 1C-5, il traguardo 1C-6, l'obiettivo 1C-7 e il traguardo 1C-8 nell'ambito della componente "1C: Aumento dell'offerta di alloggi pubblici accessibili e sostenibili". Inoltre un'altra misura, "Investimento 2: Soluzione di telemedicina per il follow-up medico a distanza dei pazienti", non è più realizzabile secondo le modalità previste a causa dell'indisponibilità della soluzione informatica proprietaria inizialmente prevista e delle mutate circostanze dopo la fine della crisi COVID-19. È interessato il traguardo 1B-8 nell'ambito della componente "1B: Rafforzamento della resilienza del sistema sanitario". Su tale base il Lussemburgo ha chiesto che sia soppresso l'investimento nell'ambito della componente 1C e che sia modificato l'investimento 2 nell'ambito della componente 1B. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (9) Il Lussemburgo ha inoltre chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione dell'investimento nell'ambito della componente 1C e dalla modifica dell'investimento 2 nell'ambito della componente 1B a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, per un importo totale di 18 884 883 EUR, al fine di innalzare il livello di attuazione della misura "Investimento 2: Promozione della mobilità attiva e a zero emissioni" del capitolo dedicato al piano REPowerEU. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) Il Lussemburgo ha spiegato che tre misure dovrebbero essere modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Ciò interessa i traguardi 3B-5 e 3B-6 di "Investimento 2 – Sviluppo di MyGuichet – Progetto 1/3: Appuntamento virtuale" e i traguardi 3B-11 e 3B-12 di "Investimento 3 – eADEM" nell'ambito della componente "3B: Modernizzazione della pubblica amministrazione". Al fine di ridurre gli oneri amministrativi ingiustificati, tali modifiche dovrebbero sopprimere i dettagli non necessari contenuti nelle descrizioni delle misure che non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di tali misure.
- (11) La Commissione ritiene che i motivi addotti dal Lussemburgo giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (12) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende una nuova riforma e tre nuovi investimenti. La riforma "Strategia nazionale per il biogas" rivede il regime di sostegno del Lussemburgo per la produzione di energia elettrica e biogas e contribuisce all'obiettivo volto ad aumentare la produzione e la diffusione del biometano sostenibile. L'investimento 1 è un regime di sostegno finanziario per progetti di ristrutturazione energetica e costruzione di alloggi, il cui obiettivo è quello di promuovere l'efficienza energetica degli edifici e di aumentare la quota di energie rinnovabili e accelerarne la diffusione. L'investimento 2 è un regime di sostegno finanziario per l'acquisto di veicoli e biciclette a zero emissioni, che contribuisce all'obiettivo volto a sostenere i trasporti a zero emissioni. L'investimento 3 è un regime di sostegno finanziario per le imprese che installano impianti fotovoltaici per l'autoconsumo, facilitando la diffusione delle energie rinnovabili. La diffusione delle energie rinnovabili e una migliore efficienza energetica contribuiscono a ridurre le vulnerabilità durante le stagioni invernali a venire.
- (13) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (14) Lo scaglionamento dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificato per tenere conto della nuova assegnazione per REPowerEU, delle modifiche del PRR e del calendario indicativo presentati dal Lussemburgo.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (16) Il PRR originario rappresentava una risposta globale e adeguatamente equilibrata (rating A) alla situazione economica e sociale dell'epoca e contribuiva in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (17) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, continua a coprire tali sei pilastri in modo globale e contiene un considerevole numero di componenti che sostengono più di un pilastro. Nonostante l'investimento eliminato dal PRR originario sulla base dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la gamma di azioni del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, corrisponde agli obiettivi del dispositivo con un adeguato equilibrio generale tra i pilastri, grazie alle misure reintrodotte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In particolare le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono ai pilastri della transizione verde, della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e della coesione sociale e territoriale.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Lussemburgo, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (19) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo 2024, la Commissione rileva che sono stati conseguiti progressi significativi in relazione alla raccomandazione del 2023 sull'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e alla raccomandazione del 2020 sulla mitigazione dell'impatto della crisi COVID-19 sull'occupazione.
- (20) Il PRR modificato prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Lussemburgo dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, in particolare per quanto riguarda il mercato immobiliare, il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani, i trasporti sostenibili e le abilità necessarie per la transizione verde.

- (21) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU affronta le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese relative alla politica energetica e alla transizione verde. In particolare le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU, ossia la riforma del quadro per il biogas sostenibile e gli investimenti che forniscono sostegno finanziario ai progetti connessi all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, alla mobilità a zero emissioni e agli impianti fotovoltaici su piccola scala, rispondono direttamente alla raccomandazione 4 del 2023 sulla necessità di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili, in particolare le parti relative agli investimenti nell'efficienza energetica e alla promozione dell'elettrificazione dei trasporti.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (22) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale del Lussemburgo, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (23) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241 è emerso che il piano avrebbe esercitato un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale del Lussemburgo.

- (24) Il PRR modificato continua a includere riforme e investimenti significativi per affrontare le vulnerabilità dell'economia e della coesione economica. Ciò include una riforma volta a migliorare l'accessibilità agli alloggi, riforme e investimenti in un sistema sanitario più efficiente, misure volte ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, come pure investimenti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.
- (25) La coesione sociale è rafforzata adottando misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, in particolare l'investimento destinato ai lavoratori più anziani, e affrontando le lacune nell'accesso all'assistenza sanitaria, il che contribuisce all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Non arrecare un danno significativo

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (27) Le modifiche delle misure incluse nel PRR originario non incidono sulla valutazione del principio "non arrecare un danno significativo", che rimane invariata.

⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (28) Il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è ritenuto conforme al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁵. La valutazione conclude che, per tutte le misure nuove nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU, o non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo oppure, laddove lo si individui, è effettuata una valutazione più dettagliata che dimostri l'assenza di un danno significativo. Ove necessario i requisiti di conformità a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

⁵ GU C 58 del 18.2.2021, pag.1.

- (30) Si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace all'efficienza energetica, alla diffusione delle energie rinnovabili e ai trasporti a zero emissioni. La riforma della strategia per il biogas sostenibile si prefigge l'obiettivo di aumentare la produzione e la diffusione del biometano sostenibile. L'investimento nella ristrutturazione energetica degli alloggi mira a promuovere l'efficienza energetica degli edifici e ad aumentare la quota di energie rinnovabili e accelerarne la diffusione. Quest'ultima finalità è perseguita anche dall'investimento destinato agli impianti fotovoltaici nelle imprese per l'autoconsumo. L'investimento che fornisce sostegno finanziario alle persone che acquistano veicoli a emissioni zero contribuisce all'obiettivo di sostenere i trasporti a zero emissioni.
- (31) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con l'impegno del Lussemburgo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le misure relative agli alloggi e ai trasporti sostenibili rafforzano quelle contenute nel PRR originario.
- (32) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU affronta anche la necessità di una diversificazione rispetto ai combustibili fossili, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, il che accresce la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Lussemburgo.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (33) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

- (34) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per il Lussemburgo. Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono a ridurre la dipendenza del Lussemburgo dalle importazioni di energia e dai combustibili fossili sviluppando una capacità supplementare di energia rinnovabile. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce altresì a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia sostenendo la ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e favorendo ulteriormente il trasporto sostenibile.
- (35) I costi totali stimati di tali misure ammontano complessivamente a 94 milioni di EUR, pari al 53 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU, quindi oltre l'obiettivo indicativo del 30 %.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (36) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari all'80,1 % della dotazione totale del PRR e al 90,3 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030 e nella sua proposta di aggiornamento del 2023.
- (37) L'impatto delle misure soppresse sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde è limitato, in quanto la dotazione della misura soppressa è utilizzata per le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU. Detto capitolo contribuisce in modo significativo a sostenere ulteriormente la transizione verde del Lussemburgo, dal momento che tutte le nuove riforme e tutti i nuovi investimenti contribuiscono a tale obiettivo. La riforma e gli investimenti mirano a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, aumentare l'efficienza energetica, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e sostenere i trasporti a zero emissioni.

- (38) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU continua a contribuire in modo significativo alla transizione verde, compresa la biodiversità, nonché al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 37,5 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (40) Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale attraverso diversi investimenti volti a digitalizzare la pubblica amministrazione e l'assistenza sanitaria nonché attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione ultrasicura basata sulla tecnologia quantistica.

Impatto duraturo

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di avere un impatto duraturo sul Lussemburgo.

- (42) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR originario era in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sul Lussemburgo.
- (43) Il PRR modificato continua a concentrarsi su attività economiche innovative e sostenibili con un significativo potenziale di sfruttamento. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU, oltre alle misure esistenti, dovrebbe anche avere effetti positivi duraturi sull'economia del Lussemburgo e promuoverne ulteriormente la transizione verde. Si prevede che gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nell'elettrificazione dei trasporti avranno un impatto duraturo sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della dipendenza dai combustibili fossili. La riforma avrà un impatto duraturo migliorando le condizioni quadro per la produzione di biogas sostenibile.

Monitoraggio e attuazione

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità (compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori) proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (45) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR originario, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, era adeguato (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.

- (46) La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR del Lussemburgo non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. In particolare i traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate o nuove, compresi quelli del capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.

Costi

- (47) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (48) Per la valutazione dei costi del PRR riveduto, la giustificazione fornita dal Lussemburgo in merito all'importo delle modifiche dei costi del PRR è ragionevolmente plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso a livello economico e sociale.

- (49) Per le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU, la valutazione delle stime dei costi e dei relativi documenti giustificativi indica che la maggior parte dei costi è plausibile e ragionevole. Per le nuove misure è stata fornita una dimostrazione completa dei costi. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (50) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma di tale regolamento, e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (51) La valutazione iniziale aveva rilevato che le modalità di controllo e audit proposte dal Lussemburgo erano adeguate (rating A) a norma dell'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che fossero conseguiti tempestivamente i due traguardi riguardanti un repertorio di dati per monitorare l'attuazione del PRR per la ripresa e la resilienza e il completamento dell'attuazione di ulteriori procedure per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; i due traguardi in questione sono stati valutati positivamente subordinatamente a un impegno nel contesto dell'approvazione della prima richiesta di pagamento. La direzione Affari economici e di bilancio del ministero delle Finanze ha la responsabilità generale dell'attuazione del PRR ed è responsabile, per conto di tutti gli organismi di attuazione, degli aspetti operativi e amministrativi di tale piano. L'autorità di audit del PRR, ossia l'ispettorato generale delle finanze, è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema per verificare il funzionamento efficace del sistema di controllo, nonché degli audit delle operazioni per fornire garanzie circa il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.
- (52) Nel periodo intercorso dalla valutazione iniziale la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'attuazione effettiva del sistema di audit e di controllo del Lussemburgo. Tra queste figurano le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Lussemburgo.

- (53) Alla luce di tali informazioni la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR del Lussemburgo sia complessivamente adeguato. Il Lussemburgo a) ha rivisto le sue procedure in materia di conflitti di interessi, individuazione delle irregolarità, monitoraggio della spesa, duplicazione dei finanziamenti, appalti pubblici e sovvenzioni e b) ha aggiornato le procedure interne dell'organo di coordinamento, alla luce delle osservazioni formulate nel corso degli audit, al fine di renderle più adeguate e proporzionate alla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Inoltre l'organismo di audit del Lussemburgo ha rivisto la propria strategia di audit.

Coerenza del PRR

- (54) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede in ampia misura (rating A) provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
- (55) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR originario prevedeva in ampia misura (rating A) provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

- (56) Le modifiche apportate alle componenti esistenti del PRR non alterano la coerenza complessiva dello stesso, tenuto conto del modo in cui le misure si rafforzano e si completano a vicenda. Il capitolo aggiuntivo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le misure messe in atto nell'ambito del PRR iniziale a sostegno della transizione verde e rafforza ulteriormente l'ambizione delle misure relative agli alloggi sostenibili e all'elettrificazione dei trasporti. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU presenta una combinazione coerente di una riforma e tre investimenti che si rafforzano e si completano a vicenda.

Procedura di consultazione

- (57) Il Lussemburgo ha consultato ulteriormente i portatori di interessi nel contesto della modifica del PRR e della preparazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU, coinvolgendo le parti sociali.

Valutazione positiva

- (58) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che il PRR soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione stabilisce le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (59) I costi totali stimati del PRR modificato del Lussemburgo, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 241 100 776 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Lussemburgo, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato del Lussemburgo, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU. Tale importo è pari a 82 670 643 EUR.
- (60) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 16 maggio 2024 il Lussemburgo ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. I costi totali stimati delle riforme e degli investimenti che mirano a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f) del regolamento (UE) 2021/241, previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 176 746 699 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per il Lussemburgo, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per il Lussemburgo dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione. Tale importo è pari a 29 955 009 EUR.

- (61) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il 28 febbraio 2024 il Lussemburgo ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo della totalità della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 128 475 124 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (62) Il contributo finanziario totale disponibile per il Lussemburgo dovrebbe essere pari a 241 100 776 EUR.
- (63) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato del Lussemburgo sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione del Lussemburgo un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 241 100 776 EUR* Tale contributo include:

- a) l'importo di 76 625 886 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- b) l'importo di 6 044 757 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- c) l'importo di 29 955 009 EUR** in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente per le riforme e gli investimenti che mirano a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b) ed f) di tale regolamento;
- d) l'importo di 128 475 124 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione del Lussemburgo il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 12 136 030 EUR.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità di tali tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale del Lussemburgo delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

** Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale del Lussemburgo delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'allegato IV bis di detto regolamento.";

- 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
